

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Framework



deli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia il 4 aprile 2013 in forza della Legge 9 novembre 2012 n. 195;

CONSIDERATO che con legge 3 marzo 2009 n. 18 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, che con gli articoli 14, 15, 16 e 17 assegna al *National Preventive Mechanism* il compito di monitorare i luoghi di ricovero che ospitano persone con disabilità;

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n. 146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

VISTO l'ordine di servizio 23 giugno 2018 n. 86, recante i criteri vigenti di organizzazione della Procura della Repubblica di Napoli, con il quale è stato costituito nell'Ufficio di Procura il *Gruppo di lavoro specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale*;

CONSIDERATO che al Gruppo specializzato su indicato è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 606, 607, 608, 609, 613-bis, 613-ter c.p., ai delitti commessi in luoghi di detenzione e di custodia, anche amministrativa, ovvero in danno di persone sottoposte a controlli di polizia, alle segnalazioni di casi di autolesionismo posti in essere nei luoghi di detenzione e custodia anche amministrativa, alle segnalazioni relative alle condizioni di vita e di salute nei luoghi di detenzione e di custodia anche amministrativa;

CONSIDERATO che il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell'interesse comuni di tutelare i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti,

il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

CONVENGONO

quanto segue:

Articolo 1

#### Finalità

Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, attraverso il Gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o di detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte alla tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o a limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione di detti diritti, a promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell'esecuzione della pena aderente al dettato costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

### Articolo II

#### Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia, anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra le quali quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata *de facto* dall'autorità pubblica.

L'ambito territoriale di operatività è iscritto nella competenza del Gruppo specializzato intersezionale costituito presso la Procura della Repubblica di Napoli, corrispondente al circondario del Tribunale di Napoli.

### Articolo III

#### Modalità della collaborazione

L'attuazione della presente intesa prevede:

- lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con il rispetto del segreto investigativo, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o limitazione della libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di privazione o restrizione della libertà personale indicati all'articolo II;
- lo scambio riservato - nel rispetto del segreto investigativo - di informazioni in ordine ai casi esaminati e trattati dal Garante nazionale ai sensi dell'articolo 35 o.p., compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II;
- la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell'esecuzione della pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale;
- l'invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti del Garante sulle visite istituzionali da quest'ultimo condotte nei luoghi compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II.

Il Garante si riserva di comunicare alla Procura della Repubblica le date delle visite non annunciate, da parte dello stesso, agli istituti penitenziari di competenza.

### Articolo IV

#### Impegni delle parti

Al fine della migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.

Alle riunioni partecipano quantomeno il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato intersezionale e il componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l'attuazione del Protocollo d'intesa.

### Articolo V

#### Riservatezza

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Framework



collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo VI

#### **Durata**

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Napoli, 19 novembre 2018

Il Garante nazionale dei diritti delle persone  
detenute o private della libertà personale

Il Presidente

*Prof. Mauro Palma*

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

*Giovanni Melillo*

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL GARANTE NAZIONALE PER I DIRITTI DELLE  
PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

**E**

**L'ARMA DEI CARABINIERI**

Il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale", con sede in Via San Francesco di Sales n.34, 00165 Roma, nella persona del Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Mauro Palma, e l'Arma dei Carabinieri, di seguito denominata "Arma", con sede in Viale Romania n.45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,

#### **VISTO**

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- la legge 26 luglio 1975 n. 354 relativa alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, istitutivo della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che individua, tra i suoi compiti istituzionali, quello di visitare, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia e quello di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie;

### CONSIDERATO CHE

- costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento alle persone detenute o private della libertà personale;
- le Parti ravvisano la necessità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- nell'ambito dei propri compiti istituzionali le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo delle suddette attività;

### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

##### *Ambiti di collaborazione*

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e il Garante nazionale, nell'ambito delle specifiche competenze.

Le aree prevalenti di collaborazione prevedono:

- l'organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, per approfondire tematiche di interesse comune;
- lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d'intervento;
- la realizzazione di progetti formativi comuni; anche con altre Istituzioni;

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

#### Articolo 2

##### *Modalità esecutive*

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'Arma interesserà, per le conseguenti attività, le componenti di studio e di analisi dello Stato Maggiore del Comando Generale, quale centro di riferimento operativo, dottrinale e formativo per tutti gli assetti dell'Arma;
- il Garante nazionale perseguirà gli obiettivi della collaborazione attraverso lo staff del suo Ufficio ed eventuali contributi di Garanti regionali di volta in volta specificamente delegati.

#### Articolo 3

##### *Attività di immediata attuazione*

Al fine di dare immediata attuazione al presente protocollo le Parti si impegnano ad organizzare un seminario della durata di 3 ore, rispettivamente, entro la fine del 2018 presso la scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze e, nei primi mesi del 2019 presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Framework



Analoghi incontri saranno pianificati in tutti gli Istituti di formazione di base dell'Arma.

#### Articolo 4

##### *Oneri*

Il presente protocollo non comporta alcun onere, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

#### Articolo 5

##### *Privacy e sicurezza delle informazioni*

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### Articolo 6

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

Il presente Protocollo d'Intesa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà pervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone  
detenute o private della libertà personale

Il Presidente

*Prof. Mauro Palma*

Il Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri

*Gen. C.A. Giovanni Nistri*

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

**Il Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità**  
**Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna**  
**per la Calabria**

e

**il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

### PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di gennaio

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso:

- che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
- Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito ONU.
- Che il sistema organizzativo dell'esecuzione penale esterna è regolato dal DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e dal DM 17 novembre 2015 che concerne l'individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal DM 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di EPE quali articolazioni territoriali del DCMC (n. 11 UIEPE, n. 18 UEPE, n. 43 ULEPE, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell'articolo 72 O.P.
- Che l'Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 12 Istituti penitenziari (1 a custodia attenuata), presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
- Che su territorio regionale è presente la REMS di Santa Sofia d'Epiro (Cs).
- Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministra-

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Framework



zione Penitenziaria (DAP e DGMC) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.

- Che l'articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.

- Che i principi fondamentali di cui all'articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle "Regole penitenziarie europee" indicano che "deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria", "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" e che "la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera".

- Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall'Ordinamento Penitenziario all'articolo 1 comma 6.

- Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Calabria, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.

- Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.

- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.

- Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all'articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al DPR n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l'avvio della formazione del personale appartenente al DGMC e al DAP nella Regione Calabria.

- Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l'autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.

### Articolo 1

#### Finalità

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell'ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
2. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. *Giovanni Suriano* e Dott.ssa *Claudia Sisti* dell'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale, e dalla Dott.ssa Daniela Bonferraro supporto al Collegio e responsabile dell'Unità, quali esperti che svolgeranno l'attività di formazione.
3. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di per la Calabria di Catanzaro indica nelle persone del Dott. *Emilio Molinari*, Direttore interdistrettuale dell'UIEPE di Catanzaro, Dott.ssa *Maria Letizia Polistena* e Dott.ssa *Maria Domenica Di Giovanni* rispettivamente Responsabile di Area IV<sup>^</sup> Coordinamento Interdistrettuale e Funzionario della Professionalità Sociale di Area II<sup>^</sup> Misure e sanzioni di comunità, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
4. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
5. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e dei 5 Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
6. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, ONG e ONLUS) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari *ex artt. 17 e 78* Ordinamento Penitenziario.

### Articolo 2

#### Ambiti soggettivi delle attività di ricerca

1. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Framework



### Articolo 3 Sedi delle attività di ricerca

1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.

### Articolo 4 Comitato regionale di indirizzo e coordinamento

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.

2. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:

- a) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
- b) Operatori dell'Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro.
- c) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti all'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
- d) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 8o O.P.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Calabria per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d'interesse.

Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:

- a) promuove l'organizzazione e l'integrazione per l'attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

### Articolo 6 Attività di formazione

1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.

2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell'attività di formazione nell'ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

### Articolo 7 Impegni degli Enti firmatari

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna a:

- favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
- individuare gli Istituti e gli Uffici EPE sede di ricerca;
- predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
- monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici EPE coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell'evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.

1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:

- collaborare alla definizione di attività di formazione;
- promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

### Articolo 8

#### Disposizioni finali

1. Il presente protocollo avrà efficacia quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
4. Con il parere favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all'accordo altre istituzioni pubbliche o enti privati nonché del Terzo Settore.

Il Presidente *Mauro Palma*

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente *Emilio Molinari*

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro



**Il Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità**  
**Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna**  
**per la Sardegna**

e

**il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di ottobre

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso:

- Che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rcms), ai trattamenti sanitari obbligatori.
- Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito ONU.
- Che il sistema organizzativo dell'esecuzione penale esterna è regolato dal DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e dal DM 17 novembre 2015 che concerne l'individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal DM 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di EPE quali articolazioni territoriali del DGMC (n. 11 UIEPE, n. 18 UEPE, n. 43 ULEPE, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell'articolo 72 O.P.
- Che l'Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 9 Istituti penitenziari, presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
- Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP e DCMC) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

- Che l'articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
- Che i principi fondamentali di cui all'articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle "Regole penitenziarie europee" indicano che "deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria", "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" e che "la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera".
- Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della riduzione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall'Ordinamento Penitenziario all'articolo 1 comma 6.
- Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Sardegna, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
- Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.
- Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all'articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al DPR n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l'avvio della formazione del personale appartenente al DGMC e al DAP nella Regione Sardegna.
- Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l'autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.



#### Articolo 1 Finalità

7. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell'ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
8. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. *Giovanni Suriano* e Dott.ssa *Claudia Sisti* dell'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale quali esperti che svolgeranno l'attività di formazione.
9. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di per la Sardegna di Cagliari indica nelle persone del Dott. *Emilio Molinari*, Direttore interdistrettuale dell'UIEPE di Cagliari, Dott.ssa *Laura Boy* e Dott.ssa *Maria Pina Soriga*, rispettivamente Responsabile di *Area II^ Misure e sanzioni di comunità* e Responsabile di *Area IV^ Coordinamento Interdistrettuale*, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
10. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
11. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
12. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, ONG e ONLUS) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari *ex* articoli 17 e 78 Ordinamento Penitenziario.

#### Articolo 2 Ambiti soggettivi delle attività di ricerca

2. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari

#### Articolo 3 Sedi delle attività di ricerca

1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Framework

### Articolo 4

#### Comitato regionale di indirizzo e coordinamento

4. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
5. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
  - e) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
  - f) Operatori dell'Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari.
  - g) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti all'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
  - h) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 8o O.P.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Sardegna per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d'interesse.

6. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:

- a) Promuove l'organizzazione e l'integrazione per l'attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

### Articolo 6

#### Attività di formazione

1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell'attività di formazione nell'ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

### Articolo 7

#### Impegni degli Enti firmatari

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna a:
  - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
  - individuare gli Istituti e gli Uffici EPE sede di ricerca;

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Framework



- predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
  - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici EPE coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell'evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.
4. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:
- collaborare alla definizione di attività di formazione;
  - promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

#### **Articolo 8** **Disposizioni finali**

1. Il presente protocollo avrà efficacia triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
4. Con il parere favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all'accordo altre istituzioni pubbliche o enti privati nonché del Terzo Settore.

Il Presidente Mauro Palma

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente Emilio Molinari

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari

PAGINA BIANCA